

OGGETTO: Comunicazione estremi di registrazione atto

In merito alla richiesta di registrazione in procedura di emergenza del seguente atto:

<i>Tipologia Atto</i>	<i>Parti dell'atto</i>
Adeguamento III settore	94262880480

si comunicano gli estremi di registrazione

<i>Data registrazione</i>	<i>Serie</i>	<i>Numero</i>
19/11/2020	3	11942

Si ricorda che al termine del periodo di emergenza, gli originali dell'atto dovranno essere consegnati in Ufficio, nei tempi e nei modi che saranno successivamente comunicati.

Nell'occasione si porgono cordiali saluti

Da "lediscipline@pec.it" <lediscipline@pec.it>

A "dp.firenze@pce.agenziaentrate.it" <dp.firenze@pce.agenziaentrate.it>

Data martedì 17 novembre 2020 - 14:44

registrazione adeguamento statuto terzo settore Le discipline APS

Con la presente sono ad inviare per l'associazione Le Discipline APS c. f. 94262880480, documenti per la registrazione adeguamento statuto terzo settore:

Statuto, verbale assemblea, Carta identità legale rappresentante, modello 69.

Attendiamo vostra protocollazione.

p. Le Discipline

Giulia Bartolini

Allegato(i)

carta identita giulia.pdf (586 KB)

Le Discipline nuovo Statuto APS.pdf (155 KB)

Verbale Asseblea modifica statuto.pdf (207 KB)

modello 69.pdf (266 KB)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE LE DISCIPLINE APS

ART. 1 – (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "Le Discipline APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale in via Fiesolana 6/R, nel Comune di Firenze.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

ART. 2 - (Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le finalità che si propone sono in particolare:

a) Organizzare iniziative culturali, di approfondimento e di informazioni sul fenomeno mafioso e sulle strategie di risposta ad esso; valorizzare, fornendo sostegno e servizi, le associazioni, gli enti e gli altri soggetti iscritti a "LIBERA Associazioni nomi e numeri contro la mafia" ed impegnati in attività di lotta ai fenomeni mafiosi e ai poteri occulti, in attività di prevenzione, in azioni di solidarietà, di assistenza, soprattutto nei confronti delle vittime delle mafie e nell'educazione alla legalità;

b) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*.

Organizzare corsi di formazione per insegnanti, studenti, operatori sociali e per chiunque intenda impegnarsi per la crescita della cultura della legalità, della solidarietà, della nonviolenza e della tutela dell'ambiente; valorizzare sui principi della Costituzione la memoria storica per le persone che hanno operato contro le mafie; promuovere lotte nonviolente contro il dominio mafioso del territorio e di resistenza alle infiltrazioni di tipo mafioso;

c) Coordinare un'attività capillare di monitoraggio sull'evoluzione del fenomeno mafioso e della lotta ad esso, nei diversi contesti; favorire la nascita di un collegamento stabile tra tutte le associazioni, gli enti e gli altri soggetti collettivi impegnati per la legalità e contro le mafie nei diversi settori di attività civili e sociali (dalla cultura all'economia, dalla ricerca all'educazione, dall'assistenza allo sport);

d) Pubblicare materiali relativi alle iniziative di cui al punto a) nonché produrre e diffondere ogni altro testo o documento audiovisivo attinente

alle finalità di “LIBERA”, raccogliere, organizzare e diffondere documentazione aggiornata sulle mafie e le possibili strategie per combatterle;

e) Redigere periodicamente una o più relazioni sull’evoluzione del fenomeno mafioso e delle risposte sociali e istituzionali ad esso, basata sui risultati dell’attività di cui al punto d) e su ogni altro materiale disponibile;

f) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

g) Realizzare campagne su questioni rilevanti per il proseguimento delle finalità associative;

h) Promuovere scambi e gemellaggi tra i soggetti aderenti all’Associazione-ne; attivare intese e rapporti di collaborazione con altri istituti, enti, associazioni, movimenti, fondazioni e imprese per poter perseguire pienamente le finalità statutarie dell’Associazione;

i) Organizzare manifestazioni culturali e sportive e promuovere spettacoli anche al fine di autofinanziarsi;

j) Organizzare e promuovere attività di turismo sociale e responsabile finalizzate alla promozione della cultura della legalità;

k) L’Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale, in particolare attività di commercializzazione, sia con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere sia al settore alimentare sia a tutti gli altri beni di significativo valore nel perseguimento degli scopi del sodalizio.

3. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.
4. L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 – (Durata)

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

ART. 4 - (Ammissione e numero degli associati)

1. Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà

- essere tempo-ranea. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Organo di amministrazione su richiesta dell'aspirante socio. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
 3. Ci sono 5 categorie di soci:
fondatori, ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea), **volontari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito), **sostenitori** (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie), **benemeriti** (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).
 4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 5 - (Diritti e doveri dei soci)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi presso la sede dell'associazione o mediante il canale cloud della stessa.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 6 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione;

2. L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dall'organo di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 7 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.
3. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione;
4. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 7 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - l'Assemblea dei soci
 - l'Organo di amministrazione
 - il Presidente

ART. 8 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
2. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. Essa è convocata dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto (lettera cartacea, invio email, pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione, affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative) da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
5. Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria e straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, e hanno diritto di voto passivo mediante chi ne esercita la podestà genitoriale o la tutela. E' ammesso l'intervento per delega da

conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe; Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

ART. 9 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea in sede ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:
 - approvare il bilancio di esercizio;
 - approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - deliberare sulla responsabilità dei membri degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approvare l'eventuale regolamento interno;
 - eleggere il Presidente e l'organo di amministrazione;
 - approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo, dallo Statuto alla sua competenza o sottoposti al suo esame dall'organo di amministrazione.
2. In sede straordinaria:
 - deliberare sulla trasformazione, fusione scissione e scioglimento dell'Associazione;
 - deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

ART. 10 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. E' presieduta dal Presidente dell'Organo di amministrazione il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante.
2. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
3. L'assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 11 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci e sottoscritto dal presidente.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12 - (Organo di amministrazione)

1. L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. L'organo di amministrazione è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti ivi compreso il Presidente che né è un membro di diritto.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
4. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
5. L'organo di amministrazione dura in carica per n. tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti illimitatamente. Gli incarichi dei membri si intendono a titolo gratuito. In caso di dimissioni di un componente dell'organo di amministrazione, viene cooptato il primo dei non eletti.
6. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
7. All'interno dell'organo di amministrazione saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti all'organo di amministrazione.
8. L'organo di amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:
 - le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
 - la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
 - la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
 - la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - la fissazione delle quote sociali;

- la facoltà di nominare, tra i soci esterni all'organo di amministrazione, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dall'organo di amministrazione stesso;
 - la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
 - la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
 - la delibera delle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - la cura della gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati
 - ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.
9. L'organo di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni dell'organo di amministrazione debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta e le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.
10. Le riunioni dell'organo di amministrazione sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni dell'organo di amministrazione sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale e giudiziale rappresentanza dell'associazione; è eletto a maggioranza dall'Assemblea dei soci, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
3. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. L'organo di amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

ART. 14 - (Segretario e Tesoriere)

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dall'organo di amministrazione e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
2. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri dell'organo di amministrazione, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dall'organo di amministrazione. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
3. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

ART. 15 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
5. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

6. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 16 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 17 (Volontari)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
2. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di

ART. 18 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 10.
In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altre associazione di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.